

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1007 del 27 giugno 2017

Conferma dell'accreditamento istituzionale per il rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA fino al 31 dicembre 2018. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento si intende confermare l'accreditamento per il rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA alle strutture di cui all'allegato elenco già accreditate fino al 30 giugno 2017. La conferma dell'accreditamento, con validità fino al 31 dicembre 2018, si rende necessaria alla luce degli esiti del monitoraggio annuale previsto dalla DGR n. 2315/14, in merito alla capacità delle Aziende U.l.s.s. di garantire il rilascio delle certificazioni di DSA nei termini prescritti dall'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La DGR n. 2315 del 09 dicembre 2014 ha armonizzato le previsioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 alla luce delle novità introdotte dalla disciplina regionale al fine di accordare i contenuti con le necessarie misure di razionalizzazione e semplificazione.

In particolare, la citata deliberazione ha previsto la necessità di monitorare annualmente la capacità del SSR di garantire il rilascio delle certificazioni di DSA nei termini prescritti dall'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012.

La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia CRITE nella seduta del 3 maggio 2017, prot. reg. 180794 del 9 maggio 2017, ha preso atto degli esiti del citato monitoraggio annuale condotto presso le Aziende U.l.s.s. della Regione e coordinato dall'U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria.

La rilevazione ha messo in luce la necessità di alcune Aziende U.l.s.s. di continuare ad avvalersi delle strutture accreditate anche oltre il termine del 30 giugno 2017, al fine di assicurare la corretta tempistica nell'erogazione del servizio.

Preso atto di quanto suesposto, la CRITE ha espresso parere favorevole, sulla base della proposta istruttoria e della documentazione agli atti, alla conferma dell'accreditamento fino al 31 dicembre 2018 delle strutture accreditate per il rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA il cui accreditamento era stato vincolato al termine finale del 30 giugno 2017.

Le strutture interessate hanno manifestato l'intenzione di mantenere l'accreditamento e proseguire nell'erogazione delle prestazioni, fornendo contestualmente alle Aziende Ulss, delegate alla verifica, ogni elemento utile ad attestare il mantenimento dei requisiti di accreditamento.

Le Aziende Ulss hanno fatto pervenire i verbali di verifica, conservati agli atti, riscontrando in tutte le strutture già accreditate, il permanere dei requisiti specifici di accreditamento per il rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA richiesti dalla DGR n. 2315/14, in particolare:

- documentata esperienza e formazione nell'attività diagnostica dei DSA almeno triennale per i professionisti che emettono la diagnosi di DSA;
- esperienza clinica, anche in modalità di frequenza volontaria, di tirocinio e supervisione, di 500 ore documentata nell'ambito della psicopatologia dell'apprendimento nonché aggiornamento nel settore specifico tramite partecipazione annuale a convegni e/o seminari di studio;
- disponibilità di una equipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di età;
- dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007) ed il suo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità (2011), in merito: alle procedure diagnostiche utilizzate e alla formulazione della diagnosi.

Alla luce di quanto esposto, si propone di confermare l'accreditamento per il rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA delle strutture di cui all'**Allegato A** fino al 31 dicembre 2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 "Recepimento Accordo-Stato Regioni del 25 luglio 2012. Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento. Istituzione dell'Elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA e definizione dei requisiti, criteri e modalità per l'iscrizione e la conferma";

VISTA la DGR n. 2315 del 9 dicembre 2014 "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): aggiornamento della DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 di recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012";

VISTO il verbale CRITE prot. reg. 180794 del 9 maggio 2017;

VISTI i rapporti di verifica delle Aziende Ulss delegate agli atti;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

delibera

1. di confermare l'accreditamento per il rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA delle strutture di cui all'**Allegato A**;
2. di indicare quale termine finale dell'accreditamento per il rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA il 31 dicembre 2018.
3. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
4. di dare atto che l'Azienda U.I.s.s. di riferimento dovrà accertare prima dell'eventuale stipula dell'accordo contrattuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
5. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
6. di notificare il presente atto alle strutture di cui all'**Allegato A** e di darne comunicazione alle Aziende U.I.s.s. competenti per territorio;
7. di incaricare, l'U.O. Accreditamento area sanitaria, struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
8. di incaricare l'U.O. Accreditamento area sanitaria, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.I.s.s. di riferimento;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.